

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

PREAMBOLO

1. Tutti i contratti di fornitura di Cemp Srl sono stipulati alle seguenti Condizioni Generali.

2. Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'ordine di Cemp Srl e sono regolate dalle presenti Condizioni Generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto.

L' Acquirente, non appena in possesso della conferma d'ordine di Cemp Srl, dovrà controllare tutti i dati in essa contenuti; gli stessi si intendono accettati dall'Acquirente qualora non vengano immediatamente contestati per iscritto dallo stesso.

L' Acquirente, dovrà inoltre sottoscrivere le presenti Condizioni Generali di Fornitura con approvazione specifica delle clausole richiamate in calce.

I materiali e i servizi non espressamente descritti nella conferma d'ordine saranno fatturati a parte.

Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione del contratto.

3. Resta inteso che il ricevimento dei Prodotti da parte dell'Acquirente (per il che egli delega sin d'ora qualunque suo dipendente) o il pagamento, anche di acconto sulla fornitura, costituisce accettazione da parte sua delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

4. L'oggetto/gli oggetti da fornirsi ai sensi delle presenti Condizioni Generali si designano qui di seguito con il termine Prodotto/i.

Laddove nelle presenti Condizioni Generali si adotti l'espressione "per iscritto", essa starà a significare "documento sottoscritto dalle parti", oppure "lettera, fax, posta elettronica" e "altri mezzi" documentali concordati fra le parti.

PREZZI

5. I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma d'ordine. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo si riferisce a Prodotti consegnati franco fabbrica della Cemp Srl e non comprende imballaggio, IVA, dazi, assicurazioni e, in genere, oneri fiscali o finanziari alla vendita e alla esportazione. I prezzi non comprendono prestazioni od oneri non menzionati.

DISEGNI, DESCRIZIONI E DATI TECNICI

6. Tutti i disegni ed i documenti tecnici relativi al Prodotto o alla sua fabbricazione trasmessi da una parte all'altra parte, anteriormente o successivamente alla formazione del contratto, rimarranno di proprietà della parte che li trasmette.

Dei disegni, documenti tecnici od altre informazioni tecniche che una delle parti riceva non si potrà, senza il consenso

dell'altra parte, fare alcun uso diverso da quello per il quale siano stati forniti. Ne sono vietati l'uso, la copiatura, la riproduzione, nonché la trasmissione e la comunicazione a terzi, senza il consenso della parte fornitrice.

7. Cemp Srl rimane esclusiva proprietaria dei disegni per la costruzione dei Prodotti forniti. Per i Prodotti fabbricati da Cemp Srl su propria progettazione o tecnologia, l'Acquirente si assume l'obbligo di accertare che, nell'uso che ne sarà fatto, non vengano violati i diritti di proprietà industriale di terzi e assume a suo esclusivo carico ogni onere derivante da tali eventuali violazioni, tenendone indenne la Cemp Srl.

8. I Prodotti, salvo particolari diverse prescrizioni da concordarsi per iscritto, corrispondono alle norme CEI e, ove applicabili, alle internazionali IEC. I pesi e le dimensioni d'ingombro s'intendono indicati a titolo informativo. Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del Prodotto e nei listini prezzi, siano essi in formato elettronico o in altro formato, sono vincolanti solo laddove si faccia ad essi espressamente riferimento in seno al contratto.

9. Cemp Srl si riserva di apportare in qualunque momento ai propri Prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone comunicazione all'Acquirente se interessano l'installazione.

10. Qualora, alla sottoscrizione della conferma d'ordine ovvero durante la lavorazione del Prodotto, l'Acquirente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto da Cemp Srl, in offerta o nei disegni presentati, le medesime diventeranno esecutive solo previa accettazione da parte di Cemp Srl. In tal caso l'acquirente è reso edotto della possibilità di variazione dei prezzi e del periodo di consegna stabiliti nella conferma d'ordine.

TEST DI APPROVAZIONE

11. I test di approvazione previsti dal contratto dovranno essere eseguiti, salvo quanto diversamente concordato, nel luogo di fabbricazione durante l'ordinario orario di lavoro.

Se il contratto non specifica requisiti tecnici, i test dovranno essere eseguiti conformemente alla pratica in uso nel settore industriale di riferimento del paese di fabbricazione interessato.

Qualora vengano richieste dall'Acquirente ed accettate da Cemp Srl prove particolari, esse saranno economicamente a carico dell'Acquirente.

12. Quando è pattuito il collaudo, effettuato il collaudo con esito favorevole o trascorsi 30 (trenta) giorni dalla consegna senza che l'Acquirente abbia richiesto il collaudo, la fornitura si intenderà accettata dall'Acquirente.

Qualora all'atto del collaudo dovessero presentarsi problemi

funzionali, ovvero la fornitura dovesse rivelarsi non conforme al contratto, l'Acquirente dovrà immediatamente darne comunicazione a Cemp Srl in modo che le sia consentito fornire di dettagli tecnici necessari a risolvere gli inconvenienti riscontrati o a eliminare i vizi o difetti il più presto possibile.

13. Tutte le spese relative al collaudo, comprese le trasferte, la mano d'opera, il trasporto degli incaricati, saranno a carico dell'Acquirente; le prove verranno effettuate a suo rischio e pericolo.

CONSEGNA. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

14. Ogni condizione commerciale concordata sarà interpretata in base agli INCOTERMS in vigore al momento della formazione del contratto.

Se non viene concordata alcuna condizione specifica, la consegna sarà Franco Fabbrica.

Ove, nel caso di consegna Franco Fabbrica, Cemp Srl si impegna su richiesta dell'Acquirente a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio si trasferisce non oltre il momento in cui il Prodotto viene consegnato al primo vettore.

15. Tutti i rischi passano all'Acquirente dal momento del carico dei Prodotti effettuato dall'Acquirente o da terzo designato da esso, o per suo conto da Cemp Srl; i rischi passano all'Acquirente dal momento del carico anche se il trasporto è pattuito a carico di Cemp Srl o questa ne effettua o anticipa il pagamento. I Prodotti viaggiano sempre a spese dell'Acquirente e non vengono assicurati contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta dell'Acquirente, contenuta nell'ordine. In caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte dell'Acquirente, Cemp Srl avrà diritto di addebitargli in cifre l'1% (uno per cento) al mese dell'importo della fattura, per costi di immagazzinaggio (oltre quanto previsto per la mora).
L'immagazzinaggio sarà effettuato a rischio dell'Acquirente.

16. L'Acquirente ha l'obbligo di effettuare il controllo dei Prodotti e la denuncia di eventuali ammanchi, prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima, quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta, Eventuali difetti o danneggiamenti non riconoscibili al momento della consegna, dovranno essere comunicati per lettera raccomandata al vettore, e in copia a Cemp Srl, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei Prodotti. In difetto, i relativi diritti dell'Acquirente saranno dichiarati decaduti.
17. Non si accettano in restituzione né Prodotti né imballaggi, salvo previo consenso scritto di Cemp Srl. Anche in tal caso gli stessi viaggiano ad esclusivo rischio ed a carico dell'Acquirente.
18. Salvo quanto diversamente concordato, sono consentite spedizioni parziali.

TEMPI DI CONSEGNA. RITARDO

19. Ove le parti, in luogo dell'indicazione della data di consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi la consegna, tale periodo comincerà a decorrere dal momento in cui il contratto è stipulato, tutte le formalità sono state esperite, i pagamenti dovuti alla formazione del contratto sono stati corrisposti, ogni eventuale garanzia è stata fornita

ed ogni altra preconditione è stata rispettata.

20. Per il calcolo dei termini di consegna si contano 5 (cinque) giorni lavorativi alla settimana e si escludono le festività infrasettimanali. Il termine di consegna indicato s'intende automaticamente prorogato in caso di non normale reperibilità di materiale e mano d'opera.

Cemp Srl non sarà pertanto responsabile, in nessun caso e per nessun motivo, per qualsiasi danno diretto o indiretto causato da consegne di materiali successive al termine indicato; l'Acquirente comunque accetta di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine.

21. Il termine di consegna è inoltre prorogato se l'Acquirente non adempie puntualmente agli obblighi contrattuali, e in particolare se:

- i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- l'Acquirente non fornisce prima o durante la lavorazione, i dati necessari al momento previsto;
- l'Acquirente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;
- l'Acquirente ritarda consegne di materiale prima o durante la lavorazione.

22. Per data di consegna le parti intendono la data di emissione da parte di Cemp Srl dell'avviso di merce pronta o di spedizione all'Acquirente o al vettore o spedizioniere da esso indicato nell'ordine, o di segnalazione di merce disponibile per il collaudo.

23. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 45 o da un atto od omissione da parte dell'Acquirente, fra cui la sospensione prevista nelle Clausole dalla 28 alla 48, i tempi di consegna si protrarranno per un periodo considerato congruo in relazione alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applica indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.

24. Eventuali penali per il ritardo nella consegna dovranno essere stabilite espressamente in conferma d'ordine.

L'Acquirente non potrà comunque richiedere la liquidazione degli importi pattuiti per la penale nei seguenti casi:

- il materiale sia stato sostituito da Cemp Srl, con altro;
- sia stato consegnato da Cemp Srl del materiale provvisorio di pari uso, sino alla consegna del definitivo;
- non si è provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno all'Acquirente;
- l'Acquirente non è pronto a ricevere i materiali;
- le opere di spettanza dell'Acquirente non siano state tempestivamente approntate.

25. La liquidazione delle somme pattuite per la penale dovrà essere richiesta dall'Acquirente tramite lettera raccomandata, indirizzata a Cemp Srl, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

PAGAMENTO

26. Salvo quanto diversamente concordato, i pagamenti dovranno essere effettuati presso la Cassa della Cemp Srl secondo i termini previsti contrattualmente o, in mancanza di diversa pattuizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura.

Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata,

l'obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non sarà avvenuto l'accredito completo e irrevocabile sul conto della Cemp Srl.

27. Le eventuali consegne frazionate saranno fatturate secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente. Qualsiasi contestazione dell'Acquirente anche per ritardi di consegna o per fornitura non completa di parti non essenziali, non dà diritto di sospendere o ritardare il pagamento.

28. Se l'Acquirente omette il pagamento entro la data pattuita, Cemp Srl avrà diritto agli interessi a partire dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile.

Il tasso d'interesse corrisponderà a 7 (sette) punti percentuali al di sopra del tasso praticato per i principali strumenti di rifinanziamento della Banca Centrale Europea alla data di scadenza del pagamento, salvo che al momento della sottoscrizione della conferma d'ordine venga concordato fra le parti un diverso tasso d'interesse.

In caso di ritardato pagamento Cemp Srl potrà sospendere l'adempimento del presente contratto, o di altri eventualmente in corso, fino al momento in cui venga effettuato il pagamento.

Se l'Acquirente non avrà corrisposto l'importo dovuto entro 3 (tre) mesi Cemp Srl avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante notifica per iscritto all'Acquirente nonché quella di richiedere il risarcimento della perdita subita. Il risarcimento non dovrà eccedere il prezzo di acquisto pattuito.

RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

29. Il Prodotto rimarrà di proprietà di Cemp Srl finché non sarà stato pagato per intero nella misura in cui tale riserva del diritto di proprietà abbia validità per la legge regolatrice.

L'Acquirente contribuirà con Cemp Srl a prendere ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprietà del Prodotto nel paese interessato.

La ritenzione del diritto di proprietà non avrà effetto sul trasferimento del rischio ai sensi delle Clausole 14 e 15.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI DIFETTI

30. In virtù delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla 31 alla 35 comprese, Cemp Srl dovrà correggere difetti o non conformità (designati qui di seguito con il termine difetto/i) derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali inadeguati.

31. La responsabilità di Cemp Srl si limiterà ai difetti che si evidenzino entro un anno dalla consegna. Se l'uso quotidiano del Prodotto eccede quello concordato, tale periodo sarà proporzionalmente ridotto.

32. Qualora il difetto di una parte del Prodotto sia stato corretto, Cemp Srl sarà responsabile dei difetti della parte riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni che sono applicabili al Prodotto originale per il periodo di un anno. Per le rimanenti parti del Prodotto il termine di cui alla Clausola 31 sarà prorogato solo in misura equivalente al periodo per il quale il Prodotto è stato fuori uso a causa del difetto.

33. L'Acquirente dovrà notificare a Cemp Srl per iscritto la presenza di qualsiasi difetto entro 8 (otto) giorni dalla sua scoperta. In nessun caso tale notifica potrà essere effettuata oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla scadenza del termine

contenuto nella Clausola 31.

La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto.

Se l'Acquirente omette di notificare per iscritto a Cemp Srl il difetto entro i termini fissati nel primo comma della presente Clausola, perderà il diritto alla correzione del difetto.

Ove il difetto sia tale da causare danni, l'Acquirente dovrà informare immediatamente Cemp Srl per iscritto. L'Acquirente dovrà assumersi il rischio del danno risultante da una sua mancata notifica.

34. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 33 Cemp Srl dovrà correggere il difetto senza immotivato ritardo e a sue spese, salvo quanto previsto alla Clausola 36, come previsto nelle Clausole dalla 30 alla 41 comprese.

I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno, a giudizio di Cemp Srl, eseguiti nelle officine di Cemp Srl o di terzi, oppure sul posto. Cemp Srl è liberata dalle obbligazioni relative al difetto quando consegna all'Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.

35. Ove l'Acquirente abbia fornito la notifica di cui alla Clausola 33, e non sia stato riscontrato alcun difetto la cui responsabilità sia imputabile a Cemp Srl, Cemp Srl avrà diritto al risarcimento dei costi sostenuti in conseguenza di tale notifica.

36. L'Acquirente provvederà a proprie spese alla disinstallazione e al riassetto del Prodotto dal resto delle attrezzature.

37. Salvo quanto diversamente concordato, il trasporto del Prodotto e/o di ogni sua parte verso e da Cemp Srl, il quale si renda necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali è responsabile Cemp Srl, sarà a rischio e a spese dell'Acquirente che si obbligherà a coprirsi adeguatamente mediante assicurazione. I Prodotti riparati o in sostituzione viaggeranno a spese e rischio dell'Acquirente. Qualsiasi contestazione relativa ad una spedizione non avrà alcun effetto sul resto della fornitura.

38. Salvo quanto diversamente concordato, l'Acquirente sosterrà ogni costo aggiuntivo contratto da Cemp Srl per la riparazione, la disinstallazione, l'installazione ed il trasporto in conseguenza del fatto che il Prodotto si trovi in un luogo diverso da quello di destinazione stabilito nel contratto oppure -ove non sia stabilito il luogo di destinazione- diverso dal luogo di consegna.

39. Saranno messe a disposizione di Cemp Srl le parti difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprietà.

40. Cemp Srl non è responsabile dei difetti derivanti da materiali forniti dall'Acquirente, o da un progetto pattuito dall'Acquirente, o per il quale l'Acquirente abbia fornito indicazioni tecniche.

41. Cemp Srl è responsabile esclusivamente dei difetti che si evidenzino nel contesto delle condizioni di funzionamento previste dal contratto e di un adeguato impiego del Prodotto.

La responsabilità di Cemp Srl non comprende i difetti causati da inadeguata manutenzione o riparazione o scorretta installazione da parte dell'Acquirente, né da modifiche apportate senza il consenso dato per iscritto da Cemp Srl.

Infine la responsabilità di Cemp Srl non contempla l'usura ed il deterioramento ordinari.

42. Cemp Srl non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di quelli previsti nelle Clausole dalla 30 alla 41. Questa disposizione si applica a qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto, fra cui la mancata produzione, il mancato profitto, ed altre perdite indirette, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo, il danno emergente ed il lucro cessante causati dalle fermate degli impianti nei quali i Prodotti sono destinati ad operare.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO.

43. Cemp Srl non sarà responsabile di alcun danno che sia stato causato dal Prodotto dopo la sua consegna e durante il possesso da parte dell'Acquirente. Cemp Srl non sarà altresì responsabile dei danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente, o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti dell'Acquirente.

Se Cemp Srl incorre in responsabilità nei confronti di terzi in ragione dei danni al patrimonio descritti nel precedente comma, l'Acquirente dovrà indennizzare Cemp Srl, sostenerne la difesa e tenerlo al riparo da rivendicazioni.

Ove sia presentata da un terzo una rivendicazione per danni nei confronti di una delle parti, quest'ultima dovrà informare immediatamente l'altra parte per iscritto.

44. L'Acquirente si obbliga a pattuire in tutti i rapporti contrattuali aventi per oggetto anche i Prodotti forniti da Cemp Srl una clausola limitativa della responsabilità di Cemp Srl medesima sostanzialmente identica a quanto previsto nel precedente articolo e si obbliga a manlevare e tenere indenne Cemp Srl da ogni e qualsiasi obbligazione risarcitoria di cui Cemp Srl fosse tenuta a rispondere, assumendo piena ed esclusiva responsabilità dell'ulteriore circolazione dei materiali forniti da Cemp Srl.

FORZA MAGGIORE

45. Ciascuna delle parti avrà diritto alla sospensione dell'adempimento previsto dal contratto nella misura in cui una delle seguenti circostanze impedisca l'adempimento o lo renda eccessivamente oneroso: vertenze sindacali e qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo delle parti quale incendio, evento bellico, vasta mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni all'uso del potere nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di sub-contraenti, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nella presente Clausola.

Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo la formazione del contratto, il diritto alla sospensione sarà riconosciuto solo se i suoi effetti sull'adempimento del contratto non potevano essere previsti al momento della formazione del contratto.

46. La parte che rivendichi di aver subito gli effetti della Forza Maggiore dovrà dare immediata notifica all'altra parte per iscritto del fatto che tale circostanza si è verificata e della sua cessazione.

Se la Forza Maggiore impedisce all'Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni, egli dovrà risarcire a Cemp Srl le spese da questa sostenute per mettere al sicuro e salvaguardare il Prodotto.

47. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il contratto, notificando ciò per iscritto all'altra parte ove l'adempimento contrattuale sia sospeso in virtù della Clausola 45 per oltre sei mesi.

PREVISIONE DI INADEMPIMENTO

48. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di sospensione, ciascuna delle parti avrà la facoltà di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali ove le circostanze evidenzino che l'altra parte non sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. La parte che sospende il proprio adempimento contrattuale dovrà immediatamente darne notifica all'altra parte per iscritto.

PERDITE INDIRETTE

49. Salvo quanto sia stato diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali, non è prevista alcuna responsabilità a carico di ciascuna delle parti nei confronti dell'altra parte per la mancata produzione, il mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita indiretta.

CONTROVERSIE E LEGGE REGOLATRICE

50. La legge regolatrice del contratto sarà il diritto sostanziale vigente in Italia.

51. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria di Milano; è espressamente prevista, in quanto consentita, la deroga degli art. 32 e seguenti del codice di procedura civile.

Per l'Acquirente è pertanto esclusa la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria di un altro luogo, mentre resta ferma la facoltà di Cemp Srl, in qualità di attrice, di esperire azione nel luogo di residenza, in Italia o all'estero, dell'Acquirente.

Per accettazione (data, timbro e firma del cliente)

Per approvazione specifica delle clausole: 1-2-5-15-19-20-21-24-26-28-29-36-37-38-43-44-50-51 (data, timbro e firma del cliente)

Condizioni Generali di fornitura

Senago, luglio 2005

Cemp Srl, via Piemonte, 16 - I 20030 SENAGO (MI)

T. +39 02 944 354 01 - F. +39 02 99 89 177 - cemp@cemp.eu - www.cemp.eu